

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
(ex artt. 30 e ss. D.Lgs. 81/2015 e ss. mm. e ii.)

Tra:

Preventivo N. LAZIO/2024/29

Contratto N. LAZIO/2024/6

FMTS LAVORO, nella persona del legale rappresentante GIUSEPPE MELARA, avente sede legale in VIA LEONARDO DA VINCI, 17/A cap. 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA), quale Agenzia per il Lavoro e di Somministrazione con Autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione (Iscrizione all'Albo Informatico Agenzie per il Lavoro Prot. R 0000002. del 05/01/2021), avente P.IVA/C.F. 05731800651, Capitale Sociale: € 600.000,00 Iscrizione Registro Imprese n° 05731800651 – REA Salerno-469503 con deposito cauzionale di euro 350.000,00 in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 5 co.2 del D.lgs. 276/03.

(qui di seguito **"Somministratrice"**)

e

La R.E.M. S.R.L., con sede legale in VIA FERRUCCIA, 16/A, cap. 03010 PATRICA (FR), avente P.IVA/C.F. 02240470605, in persona del legale rappresentante ALFREDO EVANGELISTI o di soggetto munito del potere di firma, per la società in forza di regolare procura.....,

(qui di seguito **"Utilizzatrice"**)

L'Utilizzatrice richiede alla Somministratrice di procedere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di **n. 1** lavoratori alle seguenti condizioni.

Durata del contratto di somministrazione: dal 10/06/2024 al 10/12/2024.

Motivo del ricorso alla somministrazione: Contratto di assunzione in Somministrazione di Lavoro Art. 31 c. 2 Dlgs. 81/2015 ..

L'Utilizzatrice comunica alla Somministratrice che il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare è il seguente:

INQUADRAMENTO:

Sede di lavoro	L'attività lavorativa si svolgerà presso VIA FERRUCCIA, 16/A, 03010 PATRICA (FR).	Sedi di lavoro secondarie	
Mansione	PROGETTISTA ELETTRICO AMBITO INDUSTRIALE	Qualifica	OPERAIO
Periodo di prova lavoratori: N. giorni di effettiva prestazione: 11			
CCNL applicato da Utilizzatrice	METALMECCANICO METALMECCANICA - PICCOLA INDUSTRIA- CONFAPI		
Livello di inquadramento	2	Contratto Integrativo Di Secondo Livello	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Inquadramento di appartenenza ex art. 27 del CCNL A.p.l.:		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C	
Ore settimanali:	40,00	<input checked="" type="checkbox"/> tempo pieno <input type="checkbox"/> tempo parziale	
Ore giornaliere	8,00	<input type="checkbox"/> in turni <input type="checkbox"/> non in turni	
Ripartizione giornaliera dell'orario settimanale:	DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 8.00 ALLE 17.00 CON UN ORA DI PAUSA		

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Retribuzione lorda oraria	€ 9,34	Minimo	€ 9,34
Tot. Retribuzione lorda mese	€ 1.618,77		
Tasso Inail ‰	27,26	Mensilità aggiuntive	1
n. ore settimanali	40,00	n. ore giornaliere	8,00

Coefficiente orario	173,33	ferie	160,00 ore / anno
rol	72,00 ore / anno	ex festività	32,00 ore / anno
permessi	0,00 ore / anno		

CONDIZIONI COMMERCIALI

Descrizione	Tariffa	Descrizione	Tariffa
Ore ordinarie	€ 18,92	Ore festività goduta	€ 17,13
Ore carenza malattia	€ 17,13	Ore malattia dal 4° al 20° giorno	€ 8,00
Ore malattia oltre il 20° giorno	€ 9,42	Ore carenza infortunio	€ 17,13
Ore infortunio oltre il 4° giorno	€ 10,57	Rateo ferie	€ 4,15

N° Mensilità		Divisore orario	
	13		173,33
Ore giornaliere	8,00	Ore ferie	160,00
Ore settimanali	40,00	Ore rol	72,00
Divisione orario mensile		Ore ex festività	32,00
		Ore permessi	0,00

INAIL

N° P.A.T. riferita alla mansione	90671230	Voce di tariffa	6312
Settore di appartenenza	Industria	Tasso d'ingresso applicato al cliente (*)	27,26 %

(*) Il tasso applicato è indicato ai sensi dell'articolo 37 c. 3 del d.lgs 81/15

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

CODICE SDI	
Indirizzo PEC per invio fatture	
Indirizzo email per invio fatture	
IBAN	IT 65 A 03069 09606 100000160676

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Modalità	B.B. 30 GG +15
----------	----------------

SALUTE E SICUREZZA

L'indicazione di eventuali rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate sono riportate nell'Allegato 1 (art. 33, comma 1, lett. c) del D.LGS. 15 giugno 2015 n.81), che costituisce parte integrante del presente contratto e che sarà sottoscritto dall'azienda Utilizzatrice e per conoscenza dal lavoratore.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA (RM) , addì 06/06/2024

Utilizzatrice

Timbro e firma

Somministratrice

Timbro e firma

CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Dichiarazione dell'Utilizzatrice

L'Utilizzatrice comunica alla Somministratrice la sussistenza di limiti di contingentamento al ricorso alla somministrazione previsti dai contratti collettivi applicati dall'Utilizzatrice stessa, ovvero l'eventuale esenzione del limite di cui all'art. 31 D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. L'Utilizzatrice comunica l'esistenza di una ragione giustificatrice della non computabilità dei lavoratori somministrati nell'ambito dei limiti di contingentamento, laddove esistente. Non sono computabili nei limiti di contingentamento i contratti di somministrazione a termine mediante l'utilizzo di lavoratori svantaggiati o fortemente svantaggiati ai sensi dei nn. 4) e 99) dell'art. 2 del REG. UE n. 651/2014, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o percettori di indennità di disoccupazione o ammortizzatori sociali da almeno sei mesi.

L'Utilizzatrice comunica alla Somministratrice le condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, ovvero le circostanze in ragione delle quali non è necessaria l'indicazione delle medesime.

L'Utilizzatrice è unica e sola responsabile circa la validità, l'efficacia nonché la sostanziale rispondenza al vero delle indicazioni fornite in ciascun contratto stipulato con la Somministratrice, comprese le condizioni di cui all'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015, nonché del rispetto dei limiti all'utilizzo della somministrazione di manodopera eventualmente sanciti nei contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatrice stessa, che manleva e si impegna a tenere indenne la Somministratrice da qualunque conseguenza connessa ad eventuali violazioni.

L'Utilizzatrice si impegna a comunicare alla Somministratrice, in forma scritta a mezzo mail, ogni singola richiesta del somministrato in MOG, al fine di consentire alla Somministratrice di informare il lavoratore della missione monitorando l'effettivo monte ore lavorato. La richiesta dovrà pervenire entro le 48 ore precedenti l'inizio dell'attività lavorativa.

L'impresa utilizzatrice attesta che tutte le informazioni rese ai fini della stipulazione del presente contratto di somministrazione corrispondono al vero. L'Utilizzatrice dichiara di essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso alla somministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto previste dalla legge o dai contratti collettivi applicabili, manlevando la Somministratrice da qualunque responsabilità in proposito. Il referente per i lavoratori in somministrazione è il Sig.

L'Utilizzatrice, inoltre, dichiara espressamente di manlevare la Somministratrice relativamente a qualsivoglia conseguenza di natura sanzionatoria o risarcitoria che dovesse essere connessa con l'indicazione errata o non veritiera delle precedenti condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.

L'Utilizzatrice accerta, prima dell'effettivo inizio dell'attività lavorativa, che il lavoratore proposto dalla Somministratrice sia pienamente rispondente alle proprie esigenze ed è, in ogni caso, esclusa ogni responsabilità della Somministratrice in merito alle conseguenze di qualsivoglia eventuale inidoneità o inadempimento del lavoratore.

L'Utilizzatrice espressamente dichiara, ai sensi del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità, di essere nelle condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso alla somministrazione di lavoro, di rispettare le norme previste dai contratti collettivi applicati in azienda e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., manlevando e impegnandosi a tenere indenne la Somministratrice da qualunque tipo di responsabilità in proposito.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 d.lgs. n. 81/2015 l'impresa utilizzatrice attesta che:

- i lavoratori somministrati non sono impiegati per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- i lavoratori somministrati non sono impiegati presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti la stipula del presente contratto, a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, che abbiano interessato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
- ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Numero dei lavoratori da somministrare, mansioni e inquadramento

Con il singolo contratto di somministrazione è specificato il numero di lavoratori da somministrare e le mansioni assegnate, nonché i relativi inquadramenti. Ai rapporti posti in essere si applica il CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione del 15.10.2019 e ss.mm.ii. I lavoratori inviati in missione hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, e ciò in conformità a quanto previsto nel CCNL dell'Utilizzatrice e in eventuali accordi di secondo livello applicati in azienda.

3. Luogo e orario delle prestazioni lavorative

Il singolo contratto di lavoro indica la sede effettiva di svolgimento delle prestazioni lavorative e l'orario di lavoro, così come indicati dall'Utilizzatrice. È fatta, in ogni caso, salva la possibilità di richiedere al lavoratore prestazioni straordinarie, ove se ne verificasse la necessità. L'Utilizzatrice informa la Somministratrice in merito agli orari e ai turni definiti nonché ad ogni altra disposizione interna la cui conoscenza è necessaria per un esatto adempimento della prestazione da parte del lavoratore somministrato. Non è consentito, salvo consenso assistito del lavoratore, acquisito preventivamente in forma scritta presso la Somministratrice e con l'assistenza sindacale, trasformare una prestazione a tempo pieno in prestazione a tempo parziale né operare una riduzione dell'orario di lavoro pattuito in contratto. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda un'articolazione oraria part time, è possibile stipulare clausole flessibili ed elastiche. In tale ipotesi, l'Utilizzatrice è obbligata a fare ricorso alle nominate clausole nei limiti e secondo le modalità previste dai contratti collettivi applicati in azienda. Qualora l'Utilizzatrice richieda, nell'ambito del potere di direzione e controllo che ad esso è riservato, l'esecuzione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle contrattualizzate, senza darne comunicazione alla Somministratrice, egli risponde esclusivamente e direttamente nei confronti dei lavoratori e degli Enti preposti per i maggiori oneri dovuti e per eventuali sanzioni. La fruizione di ferie e permessi, nonché di riposi, come per legge, da parte del lavoratore è rimessa all'esclusiva responsabilità dell'Utilizzatrice, unico titolare del potere di direzione e controllo e, pertanto, unico soggetto tenuto al rispetto delle normative in materia. In ogni caso, l'Utilizzatrice è tenuta a tenere indenne la Somministratrice da qualsiasi violazione di norme di legge o di contratto collettivo conseguente all'esercizio dei poteri di direzione e controllo. Eventuali variazioni del luogo di svolgimento effettivo delle prestazioni lavorative dovranno essere comunicate preventivamente dall'Utilizzatrice alla Somministratrice, al fine degli adempimenti di legge. In caso di mancata comunicazione preventiva alla Somministratrice, l'Utilizzatrice risponde in via esclusiva ed è tenuta a manlevare la Somministratrice da eventuali conseguenze sanzionatorie o risarcitorie connesse con la variazione del luogo di lavoro.

4. Patto di prova

Su richiesta dell'utilizzatore è consentito alla Somministratrice apporre un periodo di prova ai contratti con i prestatori di lavoro. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall'inizio della missione, in ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiore a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore. È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel caso di successive missioni intervenute entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova, così come non sarà consentita l'apposizione del termine di prova in caso di trasformazione del contratto da contratto a termine a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate.

5. Trattamento economico e normativo dei lavoratori somministrati

Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati è complessivamente quello previsto e applicato per i dipendenti dell'Utilizzatrice di pari inquadramento contrattuale ed adibiti alle medesime mansioni di cui all'art. 3, così come comunicato dall'Utilizzatrice alla Somministratrice. Parimenti il lavoratore ha diritto a ogni beneficio economico e normativo riservato ai lavoratori assunti alle dirette dipendenze dell'Utilizzatrice dalla legge e dai contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatrice in materia di anzianità e avanzamenti di carriera. Il lavoratore ha diritto alle tutele previste dalla legge per i lavoratori direttamente impiegati presso l'Utilizzatrice. In caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, il singolo contratto di somministrazione prosegue regolarmente sino alla cessazione della causa di indisponibilità o alla naturale cessazione del contratto.

6. Pagamento del trattamento economico e versamento dei contributi previdenziali

La Somministratrice, a norma degli artt. 33 e 37 d.lgs. n. 81/2015 s'impegna al pagamento diretto in favore del lavoratore del trattamento economico, nonché al versamento dei contributi previdenziali.

L'Utilizzatrice è obbligata in solido con la Somministratrice a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali. In ogni caso, l'Utilizzatrice è obbligato, ai sensi dell'art. 33, comma 2, a rimborsare alla Somministratrice gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro, ove anticipati dalla Somministratrice.

7. Trattamenti retributivi e previdenziali applicabili

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, D. Lgs. 81/2015, con il contratto di somministrazione di lavoro l'Utilizzatrice è obbligata a comunicare alla Somministratrice il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare, comprensivo di eventuali trattamenti che derivano al lavoratore somministrato per effetto della contrattazione di secondo livello. Il trattamento economico che la Somministratrice corrisponde al lavoratore è direttamente riferito agli elementi di volta in volta comunicati dall'Utilizzatrice. Gli elementi comunicati saranno riepilogati nei singoli contratti di somministrazione sottoscritti di volta in volta dall'Utilizzatrice, ovvero in eventuali accordi separati (offerte, preventivi, ecc.) stipulati tra le parti. La retribuzione corrisposta in favore del prestatore di lavoro sarà automaticamente adeguata agli avanzamenti di carriera e in caso di aumento dei minimi contrattuali, al ricorrere delle condizioni previste dai contratti collettivi applicati presso l'Utilizzatrice. Quando l'esecuzione della missione del lavoratore presso l'Utilizzatrice avvenga con modalità anche parzialmente difformi da quelle indicate nel singolo contratto di somministrazione di lavoro, l'Utilizzatrice risponde in via esclusiva, sia nei confronti del lavoratore che degli Enti competenti, anche per eventuali sanzioni, delle obbligazioni insorte in conseguenza dell'effettivo esercizio dei poteri di direzione e controllo. L'Utilizzatrice, in particolare, risponde in via esclusiva e deve tenere indenne la Somministratrice, anche nei confronti degli Enti preposti, qualora non abbia preventivamente informato per iscritto la Somministratrice, per:

- le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori, nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto;
- le differenze retributive e le eventuali sanzioni comunque connesse a un'articolazione dell'orario di lavoro non equivalente a quella dedotta in contratto.

Qualora l'esecuzione del singolo contratto di somministrazione comporti il diritto a beneficiare di vantaggi fiscali o contributivi (a titolo meramente esemplificativo: sgravi; diritto a decontribuzione; incentivi all'assunzione; mobilità, e via enumerando) connessi, direttamente o indirettamente, con condizioni soggettive dell'Utilizzatrice e del lavoratore, l'Utilizzatrice dichiara, ai sensi dell'art. 445/00, di essere nelle condizioni di poter fruire del relativo beneficio, manlevando la Somministratrice da qualsivoglia responsabilità, tanto nei confronti dei lavoratori quanto nei confronti degli Enti preposti.

8. Esercizio del potere direttivo e del potere disciplinare

Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Utilizzatrice. Ai sensi dell'art. 35, comma 6, D. Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., il potere disciplinare è riservato alla Somministratrice. Ai fini dell'esercizio di tale potere l'Utilizzatrice dichiara di aver provveduto a fornire idonea pubblicità alle disposizioni disciplinari contenute nel proprio CCNL, così come previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300. L'Utilizzatrice, per iscritto, comunica alla Somministratrice tempestivamente - ed in ogni caso non oltre 5 giorni dal verificarsi della condotta ritenuta sanzionabile - gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Eventuali richieste di attivazione di procedimenti disciplinari pervenute oltre il termine di cui al comma precedente non saranno in alcun caso processate dalla Somministratrice, salvo che l'Utilizzatrice non provi l'impossibilità oggettiva della conoscibilità dell'infrazione in epoca antecedente a quella della segnalazione. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare è obbligo inderogabile dell'Utilizzatrice l'aver preventivamente affisso il codice disciplinare nella bacheca aziendale o, comunque, in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Per ogni procedimento disciplinare avviato e correttamente concluso su richiesta dell'Utilizzatrice, la Somministratrice addebiterà, nel mese di competenza, i relativi costi sostenuti, pattuiti nella misura forfettaria di euro 40,00 per ciascun procedimento avviato e correttamente concluso.

9. Comunicazione delle presenze del lavoratore

L'Utilizzatrice s'impegna ad inviare, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, un modello di rilevazione presenze compilato e firmato dal lavoratore e controfirmato e timbrato dalla stessa utilizzatrice, trattenendone copia. È possibile, previa accordo tra le parti, l'impiego di sistemi di rilevazione automatica delle presenze. In caso di mancata ricezione delle presenze entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la prestazione, la Somministratrice non sarà nella condizione di elaborare e corrispondere le paghe ai lavoratori e, pertanto, l'Utilizzatrice resterà esclusivamente responsabile in merito alla corresponsione di ogni onere retributivo e contributivo salvo il maggior danno arrecato al Somministratrice e ai lavoratori. Nelle ipotesi di mancata/errata/tardiva comunicazione delle presenze resta salvo il diritto della Somministratrice al rimborso di eventuali recuperi e/o conguagli riferiti all'effettiva prestazione lavorativa svolta, o di fatturazione delle ore ordinarie alla tariffa indicata nel presente contratto.

10. Rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., l'Utilizzatrice osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. L'Utilizzatrice, inoltre, per quanto espressamente previsto dal nominato art. 35, comma 4, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. L'Utilizzatrice indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e le misure di prevenzione adottate mediante la compilazione, sottoscrizione e consegna al Somministratrice dell'apposito modulo allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto. L'incaricato di fornire ai lavoratori le informazioni in materia è il Sig. La sorveglianza sanitaria, ove prevista, è a carico dell'Utilizzatrice. La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza costituisce causa di risoluzione contrattuale per inadempimento dell'Utilizzatrice, che resta tenuto all'immediato pagamento in favore del Somministratrice dell'intero valore economico del servizio, fino alla naturale scadenza del presente contratto, con riserva di azione per il maggior danno. Si applica l'art. 14 delle condizioni generali.

I dispositivi di protezione individuali sono forniti, ove necessario, direttamente dall'Utilizzatrice, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In caso d'infortunio l'Utilizzatrice è tenuta a comunicare immediatamente, anche per iscritto, alla Somministratrice ogni informazione a sua conoscenza nonché a consegnare tutti gli eventuali documenti in suo possesso per consentirle di provvedere ai necessari adempimenti, entro il termine massimo di 24 ore dall'accaduto.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., la Somministratrice comunicherà per iscritto ai propri dipendenti somministrati le informazioni di cui all'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii., nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatrice.

11. Limiti alla responsabilità delle parti

Le parti si danno atto che il servizio di somministrazione di lavoro comporta l'assunzione da parte del somministratore di un'obbligazione di mezzi e, pertanto, la somministratrice non risponde in nessun caso dell'effettivo operato dei lavoratori somministrati, nè del concreto svolgimento della prestazione lavorativa. Il lavoratore svolge la propria prestazione nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatrice che, per tutta la durata della somministrazione, è unico ed esclusivo responsabile delle attività concretamente espletate e delle condotte tenute dai prestatori di lavoro somministrati. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi responsabilità della somministratrice riconducibile, pure in astratto, alle attività concretamente svolte dai lavoratori in somministrazione, al rendimento professionale dei medesimi e alle condotte comunque tenute dai lavoratori stessi, comprese quelle che abbiano arrecato eventuali danni all'azienda utilizzatrice e/o alla produzione, per le quali resta responsabile esclusivamente l'Utilizzatrice, unico soggetto titolare del potere di direzione e controllo. L'Utilizzatrice parimenti libera la somministratrice da ogni responsabilità comunque connessa con la capacità lavorativa dei lavoratori selezionati e reclutati dalla somministratrice. L'Utilizzatrice è sempre tenuta, prima dell'avvio concreto dell'utilizzazione delle prestazioni lavorative, all'accertamento circa il possesso da parte del lavoratore, dei requisiti necessari per lo svolgimento delle mansioni assegnate e, con l'inizio del rapporto di utilizzazione, libera la somministratrice da ogni eventuale responsabilità comunque connessa con le attitudini del personale. La somministratrice in nessun caso risponde per il mancato avvio della missione o per la cessazione anticipata della medesima, conseguenti a scelte autonome dei lavoratori selezionati, proposti o somministrati. Nel caso in cui la somministratrice non invii in missione tutti o parte dei lavoratori richiesti dall'utilizzatore con il singolo contratto di somministrazione, lo stesso s'intenderà tacitamente risolto tra le parti per le prestazioni non eseguite, rinunciando espressamente l'utilizzatore ad ogni pretesa, anche di tipo risarcitorio relativamente al personale richiesto ma non somministrato.

12. Responsabilità verso terzi

L'Utilizzatrice, a norma dell'art. 35 del d.lgs. n. 81/2015, risponde dei danni arrecati a persone e cose, anche di terzi, causati o anche subiti dai lavoratori somministrati nell'esercizio delle mansioni loro assegnate. La Somministratrice sarà, pertanto, espressamente e completamente manlevata, nel caso in cui venisse intentata nei suoi confronti qualsiasi azione in relazione alla responsabilità di cui innanzi.

13. Fatturazione e pagamento

Per ogni lavoratore somministrato l'Utilizzatrice corrisponderà alla Somministratrice un corrispettivo calcolato sulla base della tariffa oraria pattuita tra le parti per ciascuna somministrazione. L'Utilizzatrice s'impegna al rispetto delle condizioni di pagamento concordate nonché al pagamento delle tariffe indicate nelle condizioni commerciali, che costituiscono parte integrante del presente contratto. Per quanto sopra il rappresentante legale dell'Utilizzatrice presta fideiussione a garanzia di tutte le clausole del presente contratto. L'eventuale attivazione di procedure non previste (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ammortizzatori sociali e altre procedure previste dal CCNL o dagli enti Bilaterali) sarà fatturata una tantum all'Utilizzatrice sulla prima fattura utile, al costo di € 75,00 oltre Iva.

Il mancato rispetto del termine di pagamento da parte dell'Utilizzatrice comporta la facoltà del Somministratore di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalla modalità di pagamento o dalla scadenza prevista oltre al pagamento degli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/02.

Il mancato rispetto del termine di pagamento comporterà l'applicazione automatica degli interessi di mora in conformità a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002. L'Utilizzatrice s'impegna a comunicare per iscritto alla Somministratrice tutti gli elementi necessari all'effettuazione del conteggio della retribuzione, con le eventuali maggiorazioni e variazioni maturate nel corso di ciascuna mensilità.

Nel caso in cui il trattamento retributivo previdenziale e assicurativo spettante al prestatore di lavoro, risulti maggiore di quanto dichiarato dall'Utilizzatrice, la stessa sarà tenuta a rimborsare la Somministratrice degli ulteriori oneri sostenuti maggiorandoli del compenso per il servizio prestato.

La somministratrice, per ragioni di politica economica aziendale, si riserva la facoltà di cedere i propri crediti derivanti dal presente accordo commerciale di somministrazione, a società partner finanziarie, assicurative e bancarie.

I corrispettivi di cui al presente articolo saranno dovuti dall'Utilizzatrice alla Somministratrice anche nelle ipotesi di fermo tecnico delle attività produttive e/o fermo di stabilimento e/o interruzioni delle attività lavorative, anche non direttamente imputabili all'Utilizzatrice e comunque, in ogni caso di volontaria interruzione delle prestazioni a qualsiasi titolo da parte dell'Utilizzatrice. In caso di trasferimento, trasferta o distacco del prestatore di lavoro l'Utilizzatrice rimborserà alla Somministratrice le maggiori spese da questa sostenute sulla base del trattamento previsto dal CCNL e dalla contrattazione aziendale applicati nonché dalle eventuali coperture assicurative.

14. Modalità di pagamento

Il pagamento viene effettuato nei modi e tempi previsti nei singoli contratti di somministrazione sottoscritti tra le parti. In caso di ritardato pagamento, l'Utilizzatrice corrisponderà gli interessi di mora calcolati ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, oltre al risarcimento dei costi ex art. 6 dello stesso decreto. Saranno in ogni caso posti a carico del cliente i costi per mancato ritiro ri.ba. e ogni altro costo sostenuto in conseguenza del ritardato pagamento, che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/01 verranno liquidati nella misura forfettaria di euro 40,00 per ciascun insoluto, o in quella differente somma, maggiore o minore, prevista dalla normativa richiamata al momento del verificarsi dell'insoluto. In caso di dilazione, resta inteso che il mancato pagamento di anche una sola fattura farà decadere l'Utilizzatrice dal beneficio del termine, consentendo alla somministratrice di agire per il recupero dell'intero credito senza attendere eventuali ulteriori scadenze.

15. Esercizio dei diritti sindacali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015 il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l'Utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale e a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'Utilizzatrice.

16. Obblighi connessi alla normativa in materia di privacy

L'Utilizzatrice s'impegna a trattare con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile (D.lgs. 196/2003 e succ. modif. e integr. e Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei lavoratori somministrati e ogni altra informazione ad essi relativi trasmesse dalla Somministratrice, e a non rivelarli a persone/soggetti non autorizzati, nè ad usarli per scopi diversi da quelli convenuti nel presente contratto, salvo dietro espressa autorizzazione. Le Parti s'impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, a conformarsi alle disposizioni della richiamata normativa applicabile. Le Parti si danno atto di avere provveduto nei rapporti reciproci agli adempimenti informativi di cui all'art. 13 della predetta normativa.

17. Recesso

L'Utilizzatrice, che per qualsiasi motivo, rifiuti o interrompa le prestazioni del somministrato avviato dalla somministratrice, sarà tenuto a corrispondere in ogni caso l'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, salva l'ipotesi in cui anche la medesima somministratrice possa a sua volta recedere per giusta causa ex art. 2119 c.c. dal contratto concluso con il somministrato.

Qualora l'Utilizzatrice receda prima che sia decorso il periodo contrattuale della somministrazione in selezione, ovvero di un profilo oggetto di ricerca e selezione da parte della Somministratrice (comprensivo di eventuali proroghe), o proceda alla contrattualizzazione diretta del lavoratore ricercato e selezionato, la stessa riconoscerà alla Somministratrice una somma a titolo di penale pari ad una mensilità intera di retribuzione lorda.

18. Causale

L'Utilizzatrice s'impegna a fornire alla Somministratrice le specifiche motivazioni del ricorso alla somministrazione a tempo determinato nei casi tassativamente indicati dalla Legge 96/2018 indicando la causale da inserire nel contratto (dopo i primi 12 mesi o in caso di rinnovo per il contratto di lavoro a termine tra lavoratore e agenzia). L'Utilizzatore espressamente solleva l'Agenzia da ogni responsabilità discendente

dall'erronea loro descrizione o dalla loro insussistenza.

Nel caso in cui, a seguito di controllo ispettivo, la suindicata causale non risulti idonea a giustificare la somministrazione, e venga comminata una sanzione pecuniaria ovvero la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato in capo alla Somministratrice, l'Utilizzatrice sarà tenuta a versare un importo equivalente a 12 mesi di retribuzione mensile lorda, a titolo di risarcimento.

L'Utilizzatrice si impegna inoltre a sostenere le eventuali spese legali a carico dell'agenzia nel caso in cui il lavoratore somministrato presso l'utilizzatrice venga chiamato in giudizio.

19. Sospensione della somministrazione

Il mancato rispetto dei termini contrattualmente previsti per il pagamento delle singole fatture dà facoltà al somministratore di sospendere la somministrazione, dandone preavviso all'utilizzatore nel termine di tre giorni antecedenti la disposta sospensione. La sospensione del servizio non libera l'utilizzatore dall'obbligazione mantenendolo obbligato al pagamento dei corrispettivi che sarebbero comunque maturati in assenza del suo inadempimento, restando l'utilizzatore obbligato a corrispondere al somministratore il costo medio sostenuto mensilmente per ciascun dipendente contrattualizzato, implementato del margine di agenzia fino alla scadenza naturale originariamente prevista per il singolo contratto. Nel caso in cui l'inadempimento non venga rimosso entro cinque giorni dall'inizio della sospensione, il somministratore potrà interrompere definitivamente la somministrazione e il contratto si intenderà automaticamente risolto per colpa dell'utilizzatore. Restano intatti tutti i diritti maturati e maturandi dal somministratore e dai lavoratori impiegati nella somministrazione. Al ricorrere di tali ipotesi, il somministratore, invocando la solidarietà passiva dell'utilizzatore prevista dalla legge, può pretendere che gli oneri retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori vengano corrisposti direttamente dall'utilizzatore.

20. Obblighi connessi alla normativa in materia di privacy e nomina a responsabile esterno ex art. 28 GDPR

L'Utilizzatrice s'impegna a trattare con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile (D.lgs. 196/2003 e succ. modif. e integr. e Regolamento UE 2016/679) i dati personali dei lavoratori somministrati e ogni altra informazione ad essi relativi trasmesse dalla Somministratrice, e a non rivelarli a persone/soggetti non autorizzati, né ad usarli per scopi diversi da quelli convenuti nel presente contratto, salvo dietro espressa autorizzazione. Le Parti s'impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione del presente contratto, a conformarsi alle disposizioni della richiamata normativa applicabile. Le Parti si danno atto di avere provveduto nei rapporti reciproci agli adempimenti di cui all'art. 13 della predetta normativa. Le parti dichiarano di essere Titolari Autonomi del trattamento dei dati del lavoratore somministrato per le finalità indicate nelle rispettive informative ex art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali. La Somministratrice nomina, altresì, l'Utilizzatrice Responsabile esterna al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali con riferimento ai dati effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale. I dati trattati dalla società Utilizzatrice riguarderanno tutti quei dati necessari alla gestione del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo dati relativi alle presenze del lavoratore). Ciascun trattamento deve avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi. Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a non divulgare, diffondere, trasmettere e comunicare i dati/documenti informatici di proprietà del Titolare del trattamento, nella piena consapevolezza che i dati/documenti rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva dello stesso Titolare del trattamento, e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti. La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al contratto di somministrazione e si intenderà revocata di diritto contestualmente alla cessazione dello stesso.

21. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Il Gruppo Formamentis (FMTS GROUP), di cui la Somministratrice fa parte, ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il proprio Codice Etico, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi. L'Utilizzatrice dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver ricevuto e preso visione del Codice Etico della Somministratrice cui condivide i principi ivi enunciati e intende pertanto astenersi dall'assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte nei confronti di FMTS con la sottoscrizione del presente atto. L'eventuale violazione di tali principi etici è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima la Somministratrice a risolvere il rapporto contrattuale in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

22. Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, pur se riferita al semplice pagamento dei compensi pattuiti e qualunque sia il valore, sarà competente esclusivamente il Tribunale Civile di Salerno.

23. Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge, nonché alle norme del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro del 15/10/2019, che l'utilizzatore dichiara espressamente di conoscere, riconoscere e ritenere immediatamente applicabile e di quello applicabile ai lavoratori assunti alle dirette dipendenze dell'utilizzatore. Letto, firmato e sottoscritto.

PONTECAGNANO FAIANO , addì 06/06/2024

Utilizzatrice

 Timbro e firma

Somministratrice



 Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano in modo specifico i seguenti articoli: - art. 1 (dichiarazione dell'utilizzatrice); - art. 5 (trattamento economico e normativo); - art. 7 (trattamenti retributivi e previdenziali applicabili); - art. 9 (comunicazione presenze del lavoratore); - art. 10 (rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore); - art. 11 (limiti alla responsabilità delle parti); art. 12 (responsabilità verso terzi); - art. 13 (fatturazione e pagamento); - art. 14 (modalità di pagamento); - art. 17 (recesso); - art. 19 (sospensione della somministrazione); - art. 22 (foro competente).

Le parti dichiarano di aver prestato particolare attenzione alle disposizioni di cui agli articoli da ultimo citati, il cui contenuto è stato attentamente riletto con voce alta, ridiscusso in specifica trattativa e separatamente approvato.

Utilizzatrice

 Timbro e firma

Somministratrice



 Timbro e firma

Allegati:

- **Allegato 1** Modello di informazione sui rischi per l'integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate.

MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE

Contratto di Somministrazione Lavoro n° LAZIO/2024/6 (di cui il presente modello fa parte integrante).

Impresa Utilizzatrice: R.E.M. S.R.L.

Mansione richiesta: PROGETTISTA ELETTRICO AMBITO INDUSTRIALE Qualifica: OPERAIO

1) L'informazione sui rischi per la sicurezza e la salute in generale viene erogata da:

Agenzia di Somministrazione Impresa Utilizzatrice

2) L'impresa utilizzatrice dichiara di avere effettuato in data _____, la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e che, in particolare, da tale documento si evince che le mansioni richieste comportano:

a) sorveglianza sanitaria da espletarsi con visite mediche a carico dell'Impresa Utilizzatrice, con la seguente periodicità:

Preventiva (per verificare l'idoneità del lavoratore) ed ove prevista:

.....

b) rischi specifici quali:

Che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli:

3) L'impresa utilizzatrice dichiara che conformemente a quanto previsto dal sopraccitato D. Lgs. Informerà il lavoratore di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 2).

4) Sono altresì previsti, per la mansione specifica, i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale, di cui l'Utilizzatrice darà al lavoratore l'addestramento all'uso

5) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il sig.

6) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è il sig.

7) Il Medico competente (ove possibile) è il Dr

8) Il nominativo dell'incaricato dell'utilizzatore di applicare le misure di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 81/2008 (primo soccorso) è il Sig.

9) Il nominativo dell'incaricato dell'utilizzatore di applicare le misure di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 (antincendio) è il Sig.

Data _____

L'Azienda utilizzatrice Timbro e firma

Il lavoratore somministrato (firma per presa visione) _____